

Delib. cc. 69

06-7-2007



COMUNE DI GIARRE
Prov. Catania

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL
REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE**

A cura dell'Ufficio Consiglio Comunale

7 MAR. 2013

Delib. c.c. 69

06-7-2007



COMUNE DI GIARRE
Prov. Catania

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL
REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE**

A cura dell'Ufficio Consiglio Comunale

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del Referendum consultivo secondo quanto previsto dall' art. 13 dello statuto comunale.

ART. 2 MATERIE DEL REFERENDUM

1. Può essere proposto referendum consultivo su materie di competenza comunale di rilevanza generale interessanti l'intera collettività locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. Il quesito referendario deve essere unico e formulato in forma semplice. Non deve contenere elementi che neghino la pari dignità sociale e l'eguaglianza tra le persone con discriminazioni per sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali. I proponenti, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il Segretario Generale, possono avvalersi delle strutture del comune per una formulazione più appropriata del quesito.
2. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo :
 - a) Lo statuto ed i regolamenti del Consiglio Comunale;
 - b) Il Bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - c) I provvedimenti nelle materie relative a tributi locali e tariffe, espropriazione per pubblica utilità;
 - d) Atti relativi al personale del Comune o di aziende speciali;
 - e) I provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione dei prestiti;
 - f) Atti relativi ad acquisti ed alienazione di immobili, permuta, appalti o concessioni;
 - g) Nomina, elezione, designazione, revoca e decadenza dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, consorzi o istituzioni;
 - h) Il ritiro di atti amministrativi che riguardano specifici rapporti con i privati e che siano stati emanati previo accordo con quest'ultimi.
 - i) Gli atti inerenti la tutela delle minoranze etniche e/o religiose;
 - j) Gli atti amministrativi vincolati o dovuti in forza di norme di legge, regolamento o statuto;
 - k) Le materie nelle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro i termini stabiliti per legge;
 - l) Le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi tre anni.

3. Il Comitato dei Garanti redige apposito verbale contenente le motivazioni della decisione. Il verbale viene trasmesso al Sindaco per i successivi adempimenti di competenza e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale.
4. Al fine di eliminare eventuali dubbi in ordine al quesito proposto, il Comitato dei Garanti può richiedere al Presidente del Comitato Promotore, anche tramite convocazione diretta, che il quesito venga riformulato entro 5 giorni. In tal caso il termine per il giudizio di ammissibilità è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione della nuova formulazione del quesito.
5. La decisione compete al Comitato dei Garanti.
6. Il Sindaco, conformemente alle risultanze del verbale del Comitato dei Garanti, notifica entro i successivi 5 giorni al Comitato Promotore l'ammissibilità o il diniego motivato di ammissibilità della proposta di referendum, dandone pubblico avviso mediante affissione dell'atto all'albo pretorio del Comune.
7. IL Referendum, sentito il parere obbligatorio del comitato dei garanti, viene revocato qualora intervengano, 30 giorni prima della data stabilita, atti amministrativi da parte del competente organo del comune, che accolgano, nel modo sostanziale, efficace omogeneo e concorde, il quesito sottoposto a referendum. Sulla rispondenza al quesito referendario si pronuncia, con decisione vincolante, il Comitato dei Garanti di cui all'art.5.
8. A proposta ammessa il Comitato dei Garanti stesso giudicherà della regolarità delle sottoscrizioni.

ART. 5 COMITATO DEI GARANTI

1. Il Comitato dei Garanti di cui all'art. 13, comma 10, dello statuto comunale è composto da tre membri di cui
 - a) Il difensore civico;
 - b) Un professore universitario ordinario di diritto amministrativo o materie affini;
 - c) Un magistrato di grado non inferiore a consigliere di cassazione o presidente del Tribunale Amministrativo regionale eletti, i due ultimi, dal Consiglio Comunale, con voto separato, a scrutinio segreto ed a maggioranza di tre quarti dei consiglieri assegnati.
2. Le candidature, da inviare al Presidente del Consiglio Comunale, possono essere presentate dal Sindaco, dai consiglieri comunali, dai rappresentanti legali delle Università aventi sede, anche distaccata, nell'ateneo di Catania, nonché dall'Ordine degli Avvocati della Provincia di Catania e dal Collegio Notarile del Distretto di Catania.

ART.7 - TITOLARI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL REFERENDUM

1. Sono titolari del diritto di promozione e di sottoscrizione della richiesta referendaria i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Giarre, i cittadini residenti nel Comune di Giarre che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, i cittadini non residenti, nati nel Comune, purchè presenti in sede, i cittadini non residenti nel Comune che ivi esercitino attività produttive, certificate secondo le norme regolamentari, gli stranieri residenti nel Comune, nonché gli stranieri non residenti che svolgano nel Comune attività produttive da almeno tre anni. I soggetti elencati al presente comma, con esclusione dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Giarre, sono da considerarsi titolari del diritto di partecipazione esclusivamente nei casi in cui l'oggetto del quesito referendario sia attinente al loro status.
2. Per l'esercizio del diritto di promozione del referendum e di sottoscrizione della richiesta referendaria di cui al precedente art.6, nonché di votazione di cui al successivo art. 13, i soggetti di cui al precedente comma, ad esclusione dei cittadini già iscritti nelle liste elettorali del comune di Giarre, debbono registrarsi presso l'Ufficio Elettorale del Comune.
3. Per la registrazione di cui al comma 2, i cittadini debbono presentare apposita istanza su modulo predisposto dal Comune, sottoscritta dall'interessato con le modalità previste dall'articolo 38 del D.P.R.28.12.2000, n.445. Il richiedente deve dichiarare la società, azienda o ente presso il quale viene prestata l'attività lavorativa ovvero l'Istituto scolastico frequentato dallo studente. Nel caso di lavoro autonomo deve essere dichiarato l'indirizzo della ditta, studio o sede dell'attività. La registrazione deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza ed è comunicato all'interessato.
4. I cittadini di cui comma 1, i quali abbiano già provveduto a registrarsi per l'esercizio del diritto di promozione del referendum ovvero per l'esercizio del diritto di sottoscrizione della richiesta referendaria, debbono per esercitare il diritto di votazione, confermare il possesso dei requisiti mediante presentazione all'Ufficio Elettorale di apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al precedente comma 3, su modulo predisposto dal Comune, perentoriamente nel periodo compreso tra la data di pubblicazione dell'atto di indizione del referendum ed il 45° giorno antecedente la data prescelta per la consultazione referendaria.
5. I cittadini i quali non abbiano già provveduto a registrarsi per l'esercizio del diritto di promozione del referendum ovvero per l'esercizio del diritto di sottoscrizione della richiesta referendaria debbono per esercitare il diritto di votazione, registrarsi presso l'Ufficio Elettorale. A tal fine essi devono presentare l'istanza di cui al precedente comma 3 perentoriamente nel periodo compreso fra la data di pubblicazione dell'atto di indizione del referendum ed il 45° giorno antecedente la data prescelta per la consultazione referendaria.

ART. 9 - CONTROLLO DELLE SOTTOSCRIZIONI

1. Il Comitato dei Garanti, entro 10 giorni dal deposito dei plichi di cui all'art. 8, comma 1, verifica la regolarità delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco.
2. Il Comitato dei Garanti si avvale della collaborazione e supporto degli uffici comunali competenti.
3. Qualora vengano rilevate irregolarità il Comitato dei Garanti assegna un termine non superiore a 5 giorni per la sanatoria delle predette irregolarità e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso.
4. Al Comitato dei Garanti compete l'adozione della decisione definitiva in ordine alle irregolarità di cui al comma precedente.
5. Sulla base delle risultanze del verbale pervenuto, il Sindaco provvede per l'indizione del referendum ovvero comunica al Comitato Promotore la non procedibilità della richiesta.

ART. 10 - INDIZIONE DEL REFERENDUM - PERIODO DI SVOLGIMENTO

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco con provvedimento che ne fissa la data di svolgimento. L'atto di indizione è pubblicato all'Albo pretorio del Comune.
2. La consultazione avviene entro 90 giorni dalla data del verbale di cui al precedente art. 9.
3. Il termine massimo di cui al comma 2 può essere prorogato per non più di 60 giorni al solo fine di far coincidere la consultazione con altro referendum comunale già indetto o da indire.
4. Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di due referendum da effettuarsi in unica tornata non coincidente con altre consultazioni elettorali.
5. In caso di pluralità di referendum il Sindaco fissa un'unica data di svolgimento, compatibilmente con i termini di cui ai commi 2 e 3.
6. Quando, successivamente all'indizione del referendum, siano stati convocati i comizi elettorali per altre operazioni elettorali, provinciali e comunali in coincidenza con la data prescelta per il referendum, il Sindaco, sentiti il Comitato dei Garanti ed i rappresentanti dei comitati promotori, indice il referendum per altra data.

2. In occasione dei referendum consultivi comunali saranno istituiti uno o più seggi itineranti per consentire l'esercizio del diritto di voto nei luoghi di detenzione, di cura, di riposo e analoghi. I luoghi, le modalità operative ed organizzative necessarie per l'esercizio del voto saranno stabilite con provvedimento del Sindaco.

ART. 13 -DISCIPLINA DELLE VOTAZIONI

1. Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, possono partecipare tutti i cittadini aventi diritto
2. Agli aventi diritto viene comunicato, a mezzo postale o con pubblicazione di manifesti o con altra idonea forma di pubblicità, il seggio o i seggi referendari ove possono esercitare il diritto di voto.
3. Entro 30 giorni dalla data prescelta ai cittadini residenti all'estero ed iscritti nelle liste elettorali del Comune di Giarre verrà inviata apposita comunicazione di avviso di indizione del referendum. Non sono applicabili le agevolazioni di viaggio previste dalla legge per le consultazioni amministrative, politiche e referendarie.
4. L'elettorato attivo viene riportato su apposite liste con l'indicazione dei dati anagrafici dell'avente diritto ed, eventualmente, il numero del codice fiscale e la residenza.
5. Il voto viene espresso attraverso scheda di carta su cui sono stampati integralmente i quesiti referendari .
6. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso.
7. Nel caso di più quesiti sottoposti a referendum il cittadino deve poter scegliere se partecipare ad entrambi od a uno solo.
8. La formulazione dei quesiti referendari deve essere chiara e precisa e consentire una alternativa di fronte alla quale il cittadino possa esprimersi in modo significativo con un "SI" o un "NO" . L'elettore vota tracciando sulla scheda, con apposita matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
9. Le operazioni di voto si svolgono in una domenica secondo quanto stabilito nell'atto di indizione.
 - a) L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6.00 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum.
 - b) Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8.00.

ART. 15 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. il sindaco entro 10 giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'ufficio elettorale centrale per il referendum provvede alla proclamazione del risultato della consultazione referendaria.
2. Contro la proclamazione dei risultati il Comitato Promotore del referendum può presentare al Sindaco entro 7 giorni dal ricevimento dell'atto di proclamazione, istanza di revisione.
3. Il Sindaco si pronuncia in via definitiva in ordine ai risultati del referendum, previa obbligatoria e vincolante consultazione del Comitato dei Garanti al quale l'istanza medesima va trasmessa senza ritardo. Il Comitato dei Garanti si esprime tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

ART. 16 -ESITI DEL REFERENDUM

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto quali risultano dalle liste .
2. La proposta referendaria si ritiene approvata se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi, con esclusione delle schede bianche o nulle.
3. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, i competenti organi comunali devono deliberare sull'oggetto del referendum.

ART. 17 -SOSPENSIONE DEI TERMINI

1. I termini per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento sono sospesi nei periodi:
 - dal 20 dicembre al 15 gennaio ;
 - dall'ottavo giorno precedente all'ottavo giorno successivo alla festività di Pasqua;
 - dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

ART. 18 -PROPAGANDA

1. A partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum, i promotori ed i gruppi consiliari costituiti in seno al Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum consultivo a proprie cure e spese.
2. La propaganda dovrà cessare entro il termine indicato nell'atto di indizione del referendum.

SOMMARIO

Art 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
Art 2. MATERIE DEL REFERENDUM	2
Art 3. PROMOZIONE DEL REFERENDUM	3
Art 4. AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM	3
Art 5. COMITATO DEI GARANTI	4
Art 6. RACCOLTA ED AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI	5
Art 7. TITOLARI DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL REFERENDUM	6
Art 8. CONSEGNA E DEPOSITO DEI PLICHI	7
Art 9. CONTROLLO DELLE SOTTOSCRIZIONI	8
Art 10. INDIZIONE DEL REFERENDUM - PERIODO DI SVOLGIMENTO	8
Art 11. UFFICI DI SEZIONE	9
Art 12. SEGGI REFERENDARI	9
Art 13. DISCIPLINA DELLE VOTAZIONI	10
Art 14. UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM	11
Art 15. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI	12
Art 16. ESITI DEL REFERENDUM	12
Art 17. SOSPENSIONE DEI TERMINI	12
Art 18. PROPAGANDA	12
Art 19. SPESE	13
Art 20. NORME DI RINVIO	13
Art 21. ENTRATA IN VIGORE	13
Art 22. NORMA TRANSITORIA	13